

LE MAGISTRATURE SUPERIORI DEL POTENTATO
ORSINIANO E LA FONDAZIONE DELLE
REGIE UDIENZE PROVINCIALI DEL
REGNO MERIDIONALE IN ETA' ARAGONESE *

Giancarlo Vallone

Riassunto: In questo saggio si dimostra come le istituzioni di giurisdizione dei grandi feudi della famiglia Orsini del Balzo fossero articolate in più gradi fino a un tribunale di ultima istanza feudale. Dopo la morte dell'ultimo principe Orsini (1463), il re Ferrante di Aragona istituisce una luogotenenza guidata da suo figlio Federico, che lentamente si trasforma nella prima 'Regia Udienza' del Regno. Questa esperienza viene estesa a tutte le province con la legge 'Querula expositione' del 1488, che fonda le 'Regie Udienze' del Regno.

Parole chiave: Istituzioni di giurisdizione, Orsini del Balzo, Regia Udienza

Abstract: In this essay it is demonstrated how the institutions of jurisdiction of the great fiefdoms of the Orsini del Balzo family were divided into several degrees up to a feudal court of last resort. After the death of the last Prince Orsini (1463) the King Ferrante, establishes a lieutenancy led by his son Federico, which slowly turns into the first 'Regia Udienza' of the kingdom. This experience was extended to all provinces with the law 'Querula expositione' in 1488, which established the 'Regie Udienze' of the kingdom.

Key words: institutions of jurisdiction, Orsini del Balzo, Regia Udienza

1. Le istituzioni superiori di giurisdizione feudale.

Fissiamo una premessa rapida ed elementare: il potentato orsiniano, certamente il più grande feudo dell'Italia meridionale può o meno essere ritenuto, come si diceva un tempo 'uno Stato nello Stato', o almeno racchiude, per la sua stessa struttura istituzionale, una forza autonoma capace di progettualità statale? Intanto è impensabile, già per le stesse coordinate concettuali nelle quali viene pensato, e praticato, dai contemporanei il potere feudale (come *cobaerens territorio*), che, su tale basamento, una estensione territoriale od anche una intensificazione territoriale di tale potere, finisca per sprigionare una autonomia tale da farsi indipendenza e da evadere l'assetto costituzionale, di per

* Brani e spunti di questo saggio sono presenti già in miei contributi del 2014, e del 2018 che qui acquistano forma compiuta.

sé, poi, ben lontano, da quello che, con netta distanza di tempi e luoghi, produrrà, e poi da parte monarchica, tentativi mirati al monopolio regio della forza. Le vecchie questioni dei *nomina* regi imitati dalle istituzioni degli Orsini, delle loro relazioni commerciali o anche diplomatiche extrastatali, non nascondono davvero un progetto o tentativo di Stato; le loro aspirazioni in tal senso, se pure le si voglia ammettere e si decida l'abbandono del celebre e prudente avvertimento crociano, sono affidate tutte e soltanto al tradizionale (nel Regno) parteggiare per i pretendenti esterni alla Corona, e ad episodi, anche ripetuti, di ribellismo o di insorgenza. In verità, tuttavia, nemmeno si possono ammettere, e vanno sottratte al comodo e poco praticabile regno delle intenzioni che subito mostra la sua irrealtà se l'indagine smette di essere affidata candidamente a concetti ermeneutici anacronistici. E comunque non si comprende appieno la natura del potentato pugliese degli Orsini senza una necessaria distinzione tra il suo assetto costituzionale ed invece il movimento politico, congiure e ribellioni incluse, che gli Orsini conducono da protagonisti per circa ottant'anni, proprio grazie alle risorse del potentato; e nemmeno si tratta di negare qualcosa del conclamato 'autonomismo orsiniano', termine che io stesso ho usato, quanto, piuttosto, di non ergerlo oltre la sua stessa dimensione, che si definisce nel complesso territoriale dei poteri orsiniani in relazione con il potere regio. Trascurare questa relazione significa rinnovare, potenziandola immensamente, l'antica pretesa di un Principato di Taranto (termine che in via breve e sintetica esprime l'intero potentato orsiniano), come «uno Stato indipendente vero e proprio»¹: una condizione in concreto impensabile per gli stessi 'seigneurs souverains' della Francia preaugustea² che si prendevano ad esempio; e poi uno Stato è sempre lo 'status dell'unità politica' ed implica non solo la disponibilità ad obbedire dei sottoposti, ma l'esistenza di poteri in relazione, espressi per istituzioni: quello che un teorico come Schmitt definisce 'la forma vera' della costituzione. Se il movimento politico può, in certa misura, convergere ed essere in parte individuato sul fondamento dell'obbedienza discussa, la questione dell'autonomia va misurata invece sulla struttura delle relazioni di potere. Qui non ci si propone di sapere se il potere orsiniano sia impegnato per fronteggiare ed abbattere il potere del Re, che non è indubbiamente assoluto. Ci si chiede: il potentato territoriale

¹ Si tratta della nota idea di G.M. Monti, più volte rielaborata, e che Monti tuttavia limita espressamente alla stagione premonarchica, combattuta dall'Antonucci e da altri, la cui revisione critica può leggersi nel § *Poteri e istituzioni feudali nel Principato di Taranto* in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra Medio Evo ed Antico Regime. L'area salentina* (Roma 1999) 9s. Una nuova edizione, con integrazioni in G. Vallone, *Il Principato di Taranto e le altre istituzioni feudali*, in corso di pubblicazione.

² H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale* (1940; 1955³, Brescia 1962) 155-165.

orsiniano dispone davvero di istituzioni, e di poteri, in grado di ledere l'assetto costituzionale, e la stessa unità politica, se è vero che l'elemento 'politico' (l'assetto dei poteri) di questa unità esprime l'equilibrio tra poteri istituzionali di quell'atipico 'Stato feudale' ch'è il Regno meridionale³ dall'età angioina in poi? Sembra senz'altro di no⁴, ma una accettabile risposta nasce soltanto esaminando la relazione tra il 'dominio territoriale' orsiniano e la supremazia regia secondo i poteri, perché nella costituzione medievale, come in ogni costituzione, c'è unità, e c'è costituzione, solo se i poteri, per quanto di diversa origine, come quello feudale e quello regio, sono in conchiusa *contextione*, e se in particolare la giurisdizione, sia feudale sia regia, è *partout relative*, e cioè costitutiva d'unità. Ora il potentato orsiniano non è, da questo punto di vista strutturale, un 'grande feudo' sul modello francese, e tantomeno un 'principato territoriale' del tipo tedesco. Nonostante gli errori che, sul punto, si sono tramandati, i Principi di Taranto nei loro domini non hanno mai avuto titolo alla giurisdizione se non di primo grado⁵, nel civile e nel penale (appunto il 'doppio imperio') come dimostra il privilegio concesso da Giovanna II a Gian Antonio Orsini il 4 maggio 1420⁶: cioè quel che pare, ed è, il livello iniziale della scala ascendente della giustizia istituzionale. Senonché proprio la estensione territoriale del potentato deve poter mostrare che il primo livello di giurisdizione fonda, ma pure avvolge e vela anche una scala discendente della giurisdizione, ed un sistema per così dire sotterraneo di impugnazioni che è facile fraintendere con l'adozione cieca del principio romanistico dei tre gradi di giudizio, e cioè ignorando che quel principio, anche da quando se ne restaura la necessità,

³ Dunque quel che, in senso proprio, è lo 'Stato' del Re ingloba, come (lo) indicano le stesse fonti, e senza che se ne possa dire che sia uno Stato, lo 'stato' di Orsini: in S. Morelli, *Pare el pigli tropo la briglia cum li denti: dinamiche politiche e organizzazione del Principato di Taranto*, in *I domini del principe di Taranto in età orsiniana, (1399-1463)*, a cur. di F. Somaini, B. Vetere (Galatina 2009) 127-163: 136. Al di sotto della stessa parola si cela una differenza di cose e di significati.

⁴ Neanche nel 1443, al Parlamento di San Lorenzo, può dirsi che il ceto feudale (e non certo un feudale singolo per quanto influente) abbia attentato all'unità 'politica' (e dunque alla frattura dell'ordine costituzionale) proponendo un 'accordo' col Re sulla giurisdizione penale, peraltro rifiutato, ed anche questo conta, in forma generale. In effetti i feudali non chiedevano altro che il primo grado di quella giurisdizione e le stesse distonie istituzionali prodotte (nel tribunale della Vicaria) dai privilegi che in forma specifica la concedevano loro, non separava definitivamente i destini istituzionali delle parti. Invece in Germania una frattura era stata prodotta dalle imponenti concessioni federiciane (e di suo figlio Enrico) ai Principi territoriali, tali che «il tribunale palatino principesco diventava l'ultima istanza eliminando completamente la suprema corte del regno» (H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale* 425).

⁵ Erroneamente pensava di averne trovata prova A. Kiesewetter, ma sbagliava: G. Vallone, 'Il Principato di Taranto come feudo' in *Bollettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo* 118 (2016) 291-312: 306-307 e in G. Vallone, *Il Principato di Taranto*.

⁶ G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 130s, 139s.

con la rinascita del diritto romano, tuttavia continua, e a lungo continuerà, ad operare nel contesto, tipicamente medievale, della territorialità del potere. Cioè, da questo punto di vista, considerare che il potentato orsiniano è costituito da tre feudi di dignità⁷ come il Principato di Taranto, la Contea di Lecce, e la Contea di Soletto, oltre a vari feudi e baronie che il Principe ha *in capite a Rege*, con una serie di questioni importanti legate alla loro amministrazione unitaria e ad istituzioni anche comuni⁸, rileva meno del fatto che ognuna di queste unità feudali ‘complesse’⁹ ha al suo interno più territori necessariamente ordinati e che vanno esaminati perciò nella loro articolazione, cioè secondo la loro gerarchia, che può non essere semplice e lineare. Qui interessa soltanto tale profilo, che non è esclusivo, ma è fondativo anche di altri profili, perché il territorio è, ancora, la condizione, come dicono i giuristi, del potere¹⁰; lo stesso potere d’ufficio non è davvero pensato fuori della concretezza del suo territorio d’esercizio; e questo vale per ogni ufficio, ed anche per gli uffici feudali, quelli con i quali il feudale amministra il suo feudo. Tuttavia proprio l’estensione del potentato crea grandi difficoltà all’interprete, perché molteplice è il regime dei territori inclusi, e diverso il modo del potere in essi, anche se, tutti sono, benché difformemente, subordinati: unità allodiali, casali *de corpore*, (suf)feudi semplici o complessi (cioè essi stessi con suffeudi subordinati), unità feudali tenute in demanio orsiniano o tornati a tal demanio per scadenza, e così via. Risulta allora difficile cogliere a primo sguardo l’assetto dei poteri in tanta mutevolezza di territori e del loro regime; e la difficoltà ha la sua prima ragione nella penuria della documentazione feudale (in particolare giudiziale), che solo in parte può essere confortata dai documenti amministrativi che sono

⁷ Andrea da Isernia, *In usus feudorum commentaria*, Neapoli [in aedibus D. Nardi Liparuli, mense Decembri] 1571: in L. F. I, 13 (*de feudo marchiae, ducatus et comitatus*) nr. 1-2 (cc. 50v-51r), se mai occorresse un conforto dottrinale.

⁸ Ad esempio il cd. *Concistorium principis* orsiniano, che via via si va sottraendo alle mitologie antiquarie. Così la ‘zecca di Lecce’ ch’è sottratta ai miti dell’antiquaria dalla recente edizione della residua sua documentazione nel *Quaterno de spese et pagamenti fatti in la cecca de Leze* (a cura di L. Petracca e con prefazione di B. Vetere, per la collana ‘Fonti e studi per gli Orsini di Taranto’ del Centro di Studi Orsiniani (Roma 2010).

⁹ Il concetto di ‘feudo complesso’ è stato tentato, su basi testuali di feudistica, in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale, ad indicem, s. v.* ‘feudo complesso’. Qui e in seguito, come già in precedenza, farò ricorso frequente ad altri miei scritti, solo per comodità di usare terminologie già motivate e capaci di manifestare giuste differenze tra ‘cose’, e per rinviare più semplicemente, benché indirettamente, alla documentazione di base da me precedentemente indicata a stampa, e frutto di selezioni e spogli spesso difficoltosi e di prima mano, che vengono non di rado e comodamente re-citati *tacito auctore*.

¹⁰ Lo dicono anche gli storici del diritto, o alcuni tra loro, che hanno visto «l’unità territoriale come necessaria condizione per l’esercizio dei poteri»: P. Vaccari, *La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado nell’Italia medievale* (1921, Milano 1963) 53.

ora molto più numerosi¹¹. È tuttavia possibile ricavare da fonti giuridiche antiche almeno alcune logiche interpretative (da legare alla cognizione della struttura costituzionale del Regno a partire dall'età angioina), che pur disponendosi su uno spazio temporale più largo della stagione orsiniana, consentono certamente di tracciare un tessuto concettuale utile a dar luce per diversi profili alla scarsa documentazione di quel periodo¹². Così sappiamo in generale che gli ufficiali principali in ciascun nucleo abitativo sottoposto a feudo sono baglivo (con gli *indices*) e capitano; e al capitano giungono le impugnazioni da tutte le variegate semiistanze del primo grado di giurisdizione civile (pur collocandosi egli stesso all'interno del primo grado, e con attribuzione diretta, ad un certo punto, della giurisdizione penale in prima istanza). Però chi nomina questi ufficiali? Vale la regola aurea e sempre fraintesa (specie per l'età federiciana): la nomina degli ufficiali è regia se la *universitas* è demaniale, ed è del feudatario (nei limiti delle sue attribuzioni) se l'*universitas* è infeudata¹³. Ma cosa significa 'nomina'? Il capitano sembra, in via di principio, nominato direttamente ('creatio') o dal Re nei nuclei abitativi demaniali o dal feudale in quelli infeudati. Anche l'immediato subordinato del capitano, che in generale è l'ufficio baiulare (e dall'istanza solo civile di livello baiulare s'impugna al capitano) sembra

¹¹ Sono i documenti in studio ed in corso di pubblicazione fin dal 2009, dal Centro di Studi Orsiniani, e già utilizzati da diversi studiosi. Documenti amministrativi non significa documenti non giuridici, come qualcuno scrive.

¹² Le poche carte di investitura suffeudale degli Orsini a me note sono indicate in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 147-149. Un'altra, importante, per Poggiardo, è edita e commentata in G. Vallone, *Poggiardo dagli Orsini ai Guarini*, ora in G. Vallone, *L'età orsiniana* (Roma 2022) 243-280.

¹³ È quanto ho detto molti anni fa in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 180-181: qui però non distinguevo, come tutta la storiografia anteriore tra individuazione ('electio') e conferma ('creatio'), ed è anche pleonastica la qualifica *ad contractus* degli *indices*. Nella riforma angioina del 1277 il baglivo non compare tra gli ufficiali 'universali' di nomina regia ('creatio'), su designazione 'universale' e questo avviene perché è il Re o chi per lui ad affidargli direttamente (e con durata annale) la gestione dell'ufficio: G. Vallone, *Concilium universitatis. La legge Cum satis di Federico II*, ora in nuova edizione nel mio volume *Interpretare il Liber Augustalis*, in corso di pubblicazione. Lo stesso principio vale per le *universitates* feudali, dove la designazione degli *indices* è universale e la 'creatio' è del feudatario, ma con suo affidamento diretto della *baiulatio*. Noto comunque: saranno spesso, nell'età aragonese, le *universitates* demaniali ad ottenere - a titolo di donazione o acquisto- il potere di confermare ('creatio') al posto del Re gli *indices* già designati per elezione dall'*universitas* (conosco anche per età più antiche questa concessione alla *universitas* di sola 'creatio' degli *indices*) e, a quanto pare, anche il potere d'istituire direttamente il baglivo; Lecce nella prima età demaniale otterrà qualcosa in meno da re Ferrante, cioè di eleggere il baglivo da sottoporre a conferma del Re (che prima lo 'creava' direttamente). Materiali (da usare ormai con cautela) in G. Cassandro, *Barletta e le universitates meridionali*, in G. Cassandro, *Le pergamene della biblioteca di Barletta: 1186-1507*, (Trani 1938), XXVII-XXVIII, in particolare nelle note.

sottostare alle medesime coordinate, anche se fin dalla prima età angioina (1277) l'assetto si articola: le *universitates* demaniali procedono, come prima, alla individuazione (in genere per elezione) degli *iudices* annali che saranno poi confermati ('creatio') dal Re. Le *universitates* feudali individuano (in genere per elezione) sia gli *iudices* annali sia il 'mastro giurato' i primi saranno confermati in officio ('creatio') dal feudatario, il secondo lo sarà dal Re (per alcuni anni; poi la conferma passerà al feudale). Invece il baglivo è sempre di individuazione esclusiva (salvo privilegi) o del Re nei demani o del feudale. Si tratta di una struttura dotata (ora) d'una certa chiarezza, che può essere mutata, con incidenza anche notevole, dall'intervento di privilegi, ma resta l'unica guida affidabile per riuscire a comprendere le differenze e a ridurle a sistema. Sappiamo ora che l'istituto capitaneale, sul quale difetta uno studio istituzionale convincente, si diffonde nelle terre orsiniane dal 1446, dopo la morte di Maria d'Engghien, ed è prima attestato raramente. Così, stando alla documentazione superstita, dai cinque capitani censiti al 1446 nell'area comitale leccese si passa, per un'area che sembra in realtà assai più ampia, ai 21 del 1458-1459¹⁴; e per la Contea di Soletto sappiamo che nel 1446 c'è un 'vicarius' ovvero 'principalis capitaneus', che non sembra un semplice 'capitano', e dunque potrebbe avere dei capitani a lui subordinati, dei quali non ho però notizia, mentre al 15.X.1458 il noto Francesco Sanguigni da Roma è «principalis locumtenens et iusticiarius Terre Hydrunti, capitaneus et Vicarius» della contea di Soletto, nella quale, in quel ristretto torno d'anni, sono censiti un paio di Capitani, lo dirò ancora, ed è giusto pensare, com'è stato pensato che si articolino funzionalmente, cioè per impugnazione, col Vicario¹⁵. Il fatto poi che Sanguigni fosse in unione personale Giustiziere feudale, e Vicario della contea, fa dubitare negativamente che tra le due istituzioni ci fosse gerarchia, e, semmai ci fa sospettare una istituzione superiore ad entrambe; infatti una notizia del dicembre 1463, ma con memoria (piuttosto incerta) risalente agli anni orsiniani, afferma che la Contea di Soletto era stata esente dal Giustizierato (feudale). Sarebbe dunque il Vicario l'ufficiale superiore del capitano o dei capitani in questa Contea¹⁶; anzi più in particolare «nel 1458-59 i capitani impiegati nella Contea

¹⁴ S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo', in *Società e storia* 73 (1996) 487-525: 501 nt. 40. Prima del 1446, stando almeno al nucleo centrale de *Il Codice di Maria d'Engghien*, a cur. di M. Pastore (Galatina 1979) 61, 67, si parla per tutta la contea di un «capitaneato de la cita et contado de Leze».

¹⁵ ASN (Archivio di Stato di Napoli), *Diversi della Sommara*, reg.170 (I num.) cc. 112r-112v, 152 in medio; reg. 248 (II num.) c. 143r. Entrambi noti a S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni' 500-501, 512-513.

¹⁶ C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale* (Galatina 2004) 160-161: l'*universitas* di Soletto chiede nella supplica del 10 XII 1463 (esec. 4. V. 1464) che il Giustiziere (regio) «moram seu residentiam in dicta terra facere non valeat causa ministrande iustitie, sed

di Soletto sono soltanto due: uno a Cutrofiano e l'altro Zollino e Sternatia», mentre è rimasta traccia dei baglivi (tutti a credenza) di Cutrofiano, Sogliano, Sternatia e Zollino¹⁷. Ed è bene notare: si tratta di notizie estremamente importanti che consentono di toccare per documenti la realtà istituzionale del potentato orsiniano, e sia pure per una sola parte di esso, e che indubbiamente sono destinate ad aumentare di quantità e di incisività rendendo esterne, se non errate, le logiche interpretative fin qui necessarie. Intanto queste logiche possono, già ora, indicare che la natura dell'istituto capitaneale non è, o non è subito, prettamente locale-abitativa, a differenza dell'istituto baiulare, come mostra il fatto che uno di questi due ufficiali ha competenza per due casali; e tuttavia si ha anche l'idea di un istituto in qualche modo a capacità limitata o quasi-territoriale, e, con tali limiti, residenziale, se è vero che entrambi questi ufficiali hanno, com'è assai probabile, competenza esclusiva per i casali assegnati e per il loro territorio. Insomma è naturale (soprattutto con l'andar del tempo e nel corso del Quattrocento) riscontrare il capitano presente, in via generale, in ogni unità feudale complessa (e in genere nel *caput* di essa¹⁸), anche perché quest'unità è quasi sempre di estensione e complessità assai minore della non immensa Contea soletana e spesso finisce per coincidere con una singola terra o casale eretto, con il suo distretto, a feudo *in capite a Rege*, ch'è poi il caso più semplice da sottoporre ad analisi territoriale, mentre i capitani comitali di Soletto sono invece pur sempre di ambito e incardinamento suffeudale, e fanno intravedere tutta una gerarchia nella quale sono immersi. Certo, bisogna esaminare ancora come il primo grado s'articoli verso l'alto, e cioè verso le superiori istituzioni di giurisdizione del potentato, ma è imprudente farlo senza prima tornare a ricordare l'importanza 'costituzionale' della magistratura capitaneale ch'è il vero snodo dell'intera giurisdizione territoriale: il

omnino comitatus ipse liber et exemptus a iustitiaratu sit, quia sic ab antiquo observatur». Qualcosa di simile chiedono i Galatinesi lo stesso giorno: B. Papadia, *Memorie storiche della città di Galatina nella Japigia* (1792), a cur. di G. Vallone (Galatina 1984) 78.

¹⁷ S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni' 500-501; e S. Morelli, *Pare el pigli* 150-151; sarebbe importante conoscere con certezza il destinatario delle impugnazioni avverso le sentenze dei due capitani; è certo congetturabile che sia il 'vicario', così come, fuori Contea, il Giustiziere (S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni' 512). Nei capitoli galatinesi del 1464 (C. Massaro, *Potere politico* 143) si cita un «vicario de la terra o vero suo locutenente» che non è semplice identificare col nuovo capitano regio, citato nei capitoli, ma nemmeno è semplice immaginare altrimenti, benché sia istintivo pensare al galatinese Antonio Guidano, uomo di ricordo tra i due regimi.

¹⁸ Tuttavia, a riprova della cautela necessaria in queste analisi istituzionali e della incertezza oggettiva da superare, non nascondo di conoscere al 1496 un capitano (se è tale) in un suffeudo della Contea leccese: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 238 nt. 16 (ma il titolare potrebbe avere la giurisdizione penale sul suffeudo *in capite a Rege*): il fatto si iscrive nel complesso processo decostruttivo dell'antico feudo comitale.

capitano ha una giurisdizione civile almeno come giudice *ad quem* dall'ufficio baiulare; ma sappiamo anche che ha, in generale, una giurisdizione penale della quale quest'ufficio è sprovvisto, e che dunque esercita immediatamente *in subditos*. Resta, allora, il maggior problema: a quali istituzioni principesche sovraordinate si raccordano, come a punto fisso, le gerarchie di poteri territoriali? E questa partizione, nel civile e nel penale, che nella documentazione emerge nettamente, corrisponde oppure no ad una organizzazione delle istituzioni superiori, quali che siano, fondata su un riparto rigido ed esclusivo delle attribuzioni? In verità abusi definiti 'intelligenti' in forza dei quali si giudicano in via penale contenziosi civili, regolati con una prammatica del Cattolico addirittura nel 1515¹⁹, fanno ben percepire lo sfondo d'incertezza reale sul quale poi va a parametrarsi quel 'tessuto concettuale' già invocato per sopprimere in generale alla penuria documentale e così faticosamente costruito; ma come altrimenti fare? Il capitano è l'istituzione fondamentale, perché ha la piena giurisdizione (civile e penale) di primo grado, ma oltre di esso a quale istituzione si ricorre? In uno scritto di anni fa, si afferma perentoriamente: «nel regno angioino l'appello...spettava... nel penale al Giustiziere, spettando la prima istanza al capitano»²⁰: ed è possibile che sia così pure nel potentato orsiniano²¹, anche se il termine 'appello' va inteso, in verità, come 'impugnazione'. Sappiamo, naturalmente, dell'esistenza di Giustizieri feudali nel Principato di Taranto già prima dell'età orsiniana, e del loro problematico concorso con i Giustizieri regi²²; possiamo anche intuire che tale Giustiziere è il principale ufficiale feudale della giurisdizione penale, gelosamente custodita dai

¹⁹ G. Vallone, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto ed alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento* (Lecce 1985) 29-31.

²⁰ M. Gaudio, *Natura giuridica delle autonomie cittadine nel Regnum Siciliae* (Catania 1952) 201. La questione è però assai più complessa: nell'età di re Roberto il capitano si mostra diffusamente come ufficiale (regio) di città o località demaniali con competenza in specie penale; e si coordina con gli altri ufficiali locali della giurisdizione civile e con il Giustiziere provinciale. Simili coordinamenti avvengono in genere attraverso rapporti gerarchici d'impugnazione; ma è ben possibile ipotizzare che il capitano o il vicario altro non fossero in origine che delegati locali del Giustiziere, e questo può essere dimostrato dai molteplici divieti imposti dai Principi angioini di Taranto (Roberto nel 1360 e Filippo II nel 1370) ai loro giustizieri ed ufficiali di nominare vicari territoriali. Col prevalere, invece, della prassi istitutiva dei vicari e capitani s'instaurò anche la prassi di impugnare la loro decisione al Giustiziere (ma non si può escludere che le giurisdizioni del Capitano e del Giustiziere fossero in un primo tempo alternative).

²¹ S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni' 512.

²² G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale, ad indicem s. v. 'giustizieri feudali'*. Aggiungo il saggio edito a puntate in *Archivio storico per le province napoletane* (1937, 1938) e raccolto, postumo, in volume, di P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona* (Napoli 1938) 51-55.

Principi²³, ed anche esercitata dai Giustizieri in condizioni di quasi esclusività, prima dell'espansione nel potentato dell'istituto capitaneale, che sembra datare, allo stato di conoscenze già richiamate, dalla morte, nel 1446, di Maria d'Enghien. Insomma il supporto della logica costituzionale è sufficiente, pur in mancanza di documenti, a far percepire almeno l'ordine delle giurisdizioni territoriali (quelle cioè radicate in un territorio incentrato su un nucleo abitativo), e quindi il rapporto gerarchico d'impugnazione da giudici baiulari a capitano; ed anche per il Giustiziere, che non è di per sé una magistratura territoriale, è accettabile l'idea generale, perciò anche senza specifica documentazione, della sua sovraordinazione al capitano. Tuttavia il potentato orsiniano, per la sua enorme estensione, per la varia complessità delle sue articolazioni territoriali interne, ed anche per la sua antichità, necessita di istituzioni principesche, sovraordinate forse allo stesso Giustiziere, che raccordino ad un vertice gerarchico ultimo, e che diano dunque ordine ed unità secondo un potere (quello di giurisdizione), all'insieme difforme di terre e di poteri; ma per la loro conoscenza, ferma restando la penuria documentale, non soccorrono, che io sappia, né esperienze di altri feudi complessi meridionali, né logiche costituzionali tratte da qualche concreta esperienza; soprattutto ignoriamo in gran parte la struttura e i meccanismi della loro sovraordinazione alle istituzioni subordinate. Nel potentato orsiniano le istituzioni giurisdizionali in questione, secondo gli studi più recenti, sono due: lo *Iudex appellationum* e, si noti, il *Consilium* (nella sua attribuzione in specie di *Auditorium Consilii*), corrisponda o meno al celebre *Concistorium* (secondo la dizione del Giannone)²⁴; quest'ultimo è *nomen* classico²⁵ e in sostanza mitico²⁶, perché la documentazione non l'ha, fino ad ora, confermato, mentre da essa, cioè da quella nuovamente riscoperta a Napoli, emerge quel che sembra essere stato il nome originale dell'istituzione: appunto «Consilium». Lo «iudex appellationum principatus Tarenti» (e delle altre terre principesche) attestato nel 1363, sembra identico al «reginalis et principalis appellationum iudex generalis» attestato nel 1425 e nel 1438: quasi un adattamento alle nuove geografie del potentato e forse indice d'una

²³ Lo dimostrano le riserve nei documenti del 1347 per Casalrotto, e del 1429 per Bagnolo: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 136-137, 138.

²⁴ Se ne parla in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 129-153, con appendice documentale alle pp. 155-177. Ora però bisogna tener conto della nuova documentazione orsiniana dell'Archivio di Stato di Napoli.

²⁵ Di tradizione romanistica; basti qui ricordare il saggio, datato, di G. Cicogna, *Consilium principis. Consistorium. Ricerche di diritto romano pubblico e di diritto privato* (Torino 1902, r. an. Roma 1971); più di recente D. A. Graves, *Consistorium domini. Imperial councils of state in the later Roman Empire* (Ann Arbor 1985). Il termine è usato anche da Federico II.

²⁶ Le attestazioni antiche in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 129-130.

continuità d'istituzione²⁷. Nel 1363 e nel 1438 questo magistrato giudica su sentenze del capitano di Brindisi di natura civile impugnate dinanzi a lui²⁸: sono le uniche sentenze a noi pervenute che siano emanate secondo un naturale *ordo* processuale di giustizia²⁹. Forse è però imprudente pensare, e lo è per difetto di documentazione, che lo *Iudex appellationum* sia magistratura di giurisdizione civile di livello equivalente all'istituzione giudicante nel penale, che è il Giustiziere feudale: entrambi sembrano sovraordinati nella loro specifica competenza al capitano; ma difettano informazioni proprio su questa specificità di competenza: se si esprima, cioè, all'interno della stesso ufficio o in uffici differenti (come parrebbe preferibile). Quanto al *Consilium*, inteso come istituzione collegiale, la documentazione orsiniana emersa da qualche lustro, ce lo specifica in due qualificazioni: lo «Auditorium Consilii» (certamente giurisdizionale) e la «Curia Consilii», termine spesso usato in equivalenza all'altro³⁰, ma che parrebbe poter esprimere funzioni collegiali non solo giudicanti: entrambi i termini comunque sembrano esprimere l'attività collegiale dell'istituzione, il suo esercizio della funzione d'ufficio in sessione plenaria ed in luogo -quale che sia- preposto. In genere 'curia', allude all'atto concreto del 'curare' una funzione (in specie giurisdizionale: il «regere curiam» anche dei documenti) e alla sede del suo esercizio (anche qui detta, spesso, 'curia'). Tuttavia il termine ha latitudine assai più complessa: ha una pluralità indefinita di applicazioni (anche nei nuovi documenti orsiniani), e il giurista coevo, a modo suo, spiega così la parola 'curia': «quia de multis agitur ibi cura»³¹. A parte que-

²⁷ G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 131-132, 134, 140-141, 144 e nt. 35. Aggiungo da B. Pasciuta, In Regia Curia civiliter convenire. *Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale* (Torino 2003) 67-68: nelle città demaniali di Messina (1286) e di Palermo (1312) e in seguito altrove (Trapani e Catania) è istituito, su designazione 'universale', uno *Iudex primarum appellacionum*, con attribuzione civile e penale.

²⁸ Per la sentenza del 1363: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 132, 134, 144; per quella del 1438: *ibidem* pp.130-131 e nt. 6, 134,141,144 con parziale edizione alla pp. 170-172 (integrale in A. Frascadore *Codice Diplomatico Brindisino*, vol. III, Bari 2006, nr. 56 pp.84-87).

²⁹ La sentenza del 1425 interviene previo ricorso a Maria d'Enguien per via di grazia, che la contessa storna in giustizia delegando alla decisione lo *Iudex appellacionum*: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 140-141, 143.

³⁰ Tratto questa documentazione in modo più approfondito in G. Vallone, *Poteri e istituzioni*, nel vol. *Il Principato di Taranto*.

³¹ Luca da Penne, *Commentaria in Tres posteriores Libros Codicis*, Lugduni, ex off. Iuntarum, 1597: in Cod. 10, 32 (31), 2 *Observare*, p. 128b nr. 3. Per la larghezza di significati maturati, quanto meno nel Regno meridionale: G. M. Monti, 'Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti' in *Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari*, a II p. II [1929] 76-205:83: «è pacifico che sotto gli Angioini, come già sotto i Normanni e gli Svevi, la parola *Curia* in senso lato significa insieme lo Stato, l'organo centrale della pubblica amministrazione e l'amministrazione privata del Re oltre che la residenza regia». Anche G. Vallone, *La*

sto, e dunque a parte la funzione collegiale d'ufficio, si conoscono alcuni documenti nei quali appare un 'consiliarius' come delegato alla sentenza per incarico del Principe: avviene nel 1403 e in una lite del 1432-1434³²; ma è ben difficile dire se questi 'consiliarii' traggano il loro titolo dall'appartenenza al 'Consilium'³³; invece in una lite più tarda, del 1451-1453, in tema di *revocatio* di dipendenti fondiari, il Principe, dopo un intervento, a quanto pare, del Giustiziere, previa supplica di una delle parti, delega alla decisione, tra l'altro, proprio il complesso dei 'consiliarii'³⁴, e cioè il 'Consilium' stesso; su questo punto c'è ora certezza perché gli stessi personaggi coinvolti nella lite, o alcuni tra di essi, sono censiti in un documento del 1452, ora a Napoli, per la *tricesima* (nel caso di dieci tarini) relativa appunto alla lite da sostenere in «Auditorium Consilii»³⁵. Intanto potremmo notare che Giustiziere feudale e 'Consilium', coesistono, ma in che rapporto? A me sembra del tutto inutile, e tanto più ora che sta emergendo una così ricca documentazione, ragionare in via congetturale; le poche certezze raggiunte non riguardano tanto le istituzioni principesche, ma il Principe stesso: in tutti i casi fin qui censiti, salvo quelli del 1363 e del 1438, nei quali la procedura segue l'*iter* ordinario, le decisioni, così varie per istituzione deliberante, hanno un punto costante: intervengono dopo supplica dell'interessato al Principe; ed il Principe, che indubbiamente ha un potere di grazia su quanto è di sua giurisdizione, invece di esercitare questo potere, pre-

curia regis tra amministrazione e giurisdizione, in *Contributi alla storia parlamentare europea. secoli XIII-XX* (Camerino, Università degli Studi, 1996) 100-109.

³² G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 140, 141, 143.

³³ G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 143. Nel 1455 per certo sono membri del *Consilium*, come istituzione collegiale, Paolo Antonio de Noha e Agostino Guarini: G. Vallone, *Poteri e istituzioni feudali ora in Il Principato di Taranto*.

³⁴ Il documento si legge in L. Idra-V. Speranza, *Le pergamene aragonesi dell'Archivio di S. Nicola di Bari...1441-1458* (Bari 199) 104 (nr. 26: rescritto principesco del 1451, dov'è il cenno al Giustiziere), 126-128 (nr.35: sentenza dei 'consiliarii'). Riflessioni in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 142, 143, 144, 146, 175-177; ma ora sembra credibile che Felling (una terra feudale coinvolta nella lite) fosse del potentato orsino (p. 145 nt. 38). Questa sentenza (se è, come pare, tale) è la più articolata e completa che si conosca del *Consilium*. Per l'altra del 1447 edita dal Giannone e poi dal Monti, si può leggere qualche mia considerazione (pp. 129, 143 nt. 33).

³⁵ In ASN, *Div. Somm.*, reg. 248 (II num.), c. 182v. Devo questa indicazione alla dott. ssa S. Pizzuto, che tengo a ringraziare. La stima della lite, avente ad oggetto il valore delle angarie perdute dal Tomacelli, e per la quale si pagano dieci tarini, non è indicata. La *tricesima* è contribuzione al baglivo o al giudice (qui è lo «Auditorium Consilii») calcolata in ragione del valore della lite; si ricava dalle federiciane *const.* I 72,1 *Constitutionum* e I 73,1 *Cum circa*: «quia pro labore datur trigesima eis», dice l'antico commentatore (seguo l'edizione Stürner del *Liber* federiciano).

ferisce dedurre la grazia in giustizia, delegando con rescritto una qualche istituzione del potentato alla decisione³⁶. E tuttavia, lo *Iudex appellacionum* in che rapporto è con il *Consilium* orsino? I documenti a me noti mostrano che si tratta di istituzioni che giungono quasi a toccarsi cronologicamente, anche se difetta la prova specifica della loro coesistenza; e a tralasciare le tante congetture possibili, sembra almeno lecito immaginarli, in ogni caso, diversi per latitudine di attribuzioni. A differenza dello *Iudex appellacionum*, ch'è indubbiamente un'istituzione giurisdizionale, il *Consilium* sembra, e sulla base, in verità, solo di sparse suggestioni, poter avere, come ho già detto, la natura della 'curia generalis', cioè della istituzione di alta amministrazione di così larga attestazione nel mondo medievale³⁷, e non subito, e soltanto, una natura giurisdizionale. E tuttavia quest'ultima natura c'è, e c'è anzi «in Auditorio Consilii» anche (non sempre) «per remedium appellacionis» come mostrano alcuni nuovi documenti³⁸: siamo qui di fronte non ad un intervento *extra ordinem* del *Consilium*, come nel caso ricordato della delega principesca a decidere sulla *revocatio* dei dipendenti fondiari; il «remedium appellacionis» esprime invece un *ordo* processuale impegnato in fase ordinaria di gravame, com'è pure lo *Iudex appellacionum*: si ripropone, e in modo anche più intenso, il problema del rapporto tra le due istituzioni³⁹. Piuttosto va definita ancora una volta una questione fondamentale: la proliferazione di tutti questi *remedia* in fase gravame, e di queste impugnazioni, per le quali poi viene impegnato in modo così palese e diffuso il termine 'appellatio' o 'appellacio e 'appellaciones', cosa implica: un abuso rivelatore di statalità riposta, un fatto concludente di sovranità, una lesione dell'ordine costituzionale del Regno che formalmente riconosce al Principe

³⁶ Sintetizzo quanto in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 140-143:142-143 per la grazia dedotta alla giustizia di varie istituzioni (non solo *Iudex appellacionum* e *Consilium*); p.141 e nt. 27 per alcuni esempi (1425 e 1447) d'intervento principesco in via di grazia.

³⁷ G. Vallone, *La curia regis* 107s., per qualche riferimento al contesto meridionale (e v. *supra* alla nt. 31). Aggiungo che dopo la morte di Orsini emerge dalla documentazione un *Consilium* luogotenenziale per la restaurazione aragonese nelle terre orsine, che ha le larghe attribuzioni della 'curia generalis', ma che bisogna guardarsi dal considerare una prosecuzione del *Consilium* orsiniano, come non di rado si è preteso di fare. Sul punto qualche rilievo è nel mio scritto, *Genie di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana*, in G. Vallone, *L'età orsiniana* 370-401: 398-401. Invece, come dimostro in seguito, il *Consilium* luogotenenziale è in embrione quel che sarà poi definito «Sacro Regio provinciali Consilio», è cioè la famosa Regia Udienza otrantina («Sacra Regia Audientia Idruntina») dei tempi seguenti.

³⁸ Tratti da ASN, *Div. Somm.*, reg. 248 (II num.), cc. 184r, 185r, 185v, 186v etc.; anche questa indicazione deriva dalla dott. ssa S. Pizzuto, che ringrazio.

³⁹ Un problema che non si porrebbe se mai si potesse provare l'assorbimento dell'istituzione giurisdizionale (lo *Iudex Appellacionum*) nel *Consilium*, in ogni caso va rivisto quanto in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 144 nt. 35; v. invece G. Vallone, *Poteri e istituzioni ora in Il Principato di Taranto*.

Orsini solo il ‘doppio imperio’ e non anche le ‘secundae causae’, che qui sembrerebbero invece in esercizio? Direi di no: tutta questa possente costruzione, che si snoda sulle terre orsine per almeno tre livelli di giurisdizione (dall’ufficio baiulare al capitano al ‘Giudice degli appelli’, per limitarsi al credibile o al noto, e per non congetturare sul Giustiziere (che però c’è senz’altro, anche se dovrebbe agire in ambito penale) è del tutto interna a quel che si deve definire un ‘primo grado’ di giurisdizione; e questa giurisdizione si svolge nell’ordine costituzionale e nella cerchia sua propria, ma di un ordine e di una cerchia nei quali terra è potere. Detto in modo più elementare, il tratto tipico, ed irripetibile, della costituzione medievale consiste nel rispetto del principio dei tre gradi di giurisdizione, ma in connessione col principio, e con la pratica, della nota scissione nel (primo) grado⁴⁰, secondo appunto l’ordine e la gerarchia delle terre. Ne segue che il termine ‘appellacio’ non è necessariamente legato al passaggio di grado di giurisdizione⁴¹, e può svolgersi, come ‘impugnazione’ (così è prudente definirla) all’interno del primo grado⁴². Quando poi il feudale ha di più, ha ad esempio anche il secondo grado di giurisdizione (evento certamente rarissimo per tutta l’età angioina, e raro anche in quella aragonese), si vede; e lo si vede non solo dalla lettera dei documenti⁴³, ma anche dal tipo di

⁴⁰ Esempi chiari di questa pratica che dura in sostanza fino alla fine dell’antico regime sono indicati da G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* all’indice, s.v. ‘giurisdizione per scissione’, ed in altri scritti. Per il potentato orsino (al 1455): G. Vallone, *L’età orsiniana* 264-265. Cito, per quanti avessero curiosità di conoscere la grande elasticità di questo meccanismo, l’esempio paradossale, e vero, benché in epoca vicereale, e naturalmente di origine pratica e togata, in G. Vallone, *Le decisiones di Matteo d’Afflitto* (Lecce 1988) 82-83 (tutte le sentenze delle corti feudali in prima istanza e in fasi di gravame [quindi anche due o tre sentenze] valevano «pro una» consentendo ulteriori impugnazioni nelle corti regie).

⁴¹ Diverse prove sono già in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* 132-133, 135-136, 149-150. Qui (pp. 133-135) anche la proposta di riservare il termine ‘impugnazioni’ ai raccordi territoriali e quello di ‘appello’ al cambio di grado.

⁴² Rinvio ancora a quanto già segnalato in G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* ad es.149-150. Faccio l’esempio della Francia, per dimostrare che la questione non è solo regionale, e indico un brano del primissimo Seicento dal celebre giurista Charles Loyseau, *Discours de l’abus des justices des villages* in Ch. Loyseau, *Les oeuvres de maistre Ch. Loyseau* (Lyon, par la Compagnie des Libraires, 1701) 1-26: 23b: in alcuni luoghi ci sono «trois ou quatre degrez de Jurisdiction Seigneuriale avant que devenir à la Royale».

⁴³ Così per la subordinazione in grado d’appello del ducato d’Atene al Principe di Taranto, nel 1294: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell’Italia meridionale* 116-118, 131,136. Che si tratti d’un secondo grado, e non d’una scissione nel primo, è evidente dal contesto del documento, anche se si parla di «cognitionem et decisionem appellacionum» del Principe sul ducato d’Atene. Il termine «secundae causae» o «tertiaae causae» (più raramente «prima appellatio» e «secunda appellatio») per indicare il secondo o il terzo grado di giudizio, sembra una specificazione terminologica successiva (*ibidem*, *ad indicem*, s.v. ‘seconde e terze cause’). Si conoscono a ridosso della prima congiura dei baroni (cioè subito prima e dopo di essa: G. Vallone, *Poggiardo dagli Orsini ai Guarini* 246-247) una serie di concessioni, di *secundae causae* e anche delle *tertiaae causae* che renderà

raccordo con la giurisdizione regia, e dalle istituzioni regie preposte ad intervenire in fase di gravame, o, in senso questa volta proprio, di ‘appello’. Insomma non deve sorprendere la complessa costruzione delle giurisdizioni orsine tutte interne al primo grado⁴⁴, e, appunto per questo, nemmeno sorprende la confusione istituzionale all’epoca della restaurazione aragonese, che ha prodotto anche dei congetturismi nell’antiquaria antica e poi nella ricerca regionale, tuttora difficili da rimuovere, anche perché a lungo influenti sugli stessi studi di taglio scientifico, gravati e fuorviati, a loro volta, dalle semplificazioni nate dal modello della modernità, che tendono ad eludere il meccanismo della inerenza della giurisdizione alle articolazioni della terra, e a fraintendere la conseguente scissione (con l’impugnazione minima da giudice baiulare a capitano) in quello che resta sempre un primo grado di giustizia, qualunque sia il potere, o feudale o regio, orsino o poi aragonese, che lo esercita. Vediamo meglio tutto questo.

2. La fondazione delle Regie Udienze provinciali.

Appena morto, in un modo o nell’altro, il principe Orsini al 15 novembre 1463, re Ferrante decide un presidio luogotenenziale del Grande feudo, da affidare a suo figlio Federico (ne abbiamo notizia al 29 novembre⁴⁵) anche nipote, si sa, di Orsini. Con più precisione, posso dire che, stando al *Libro Rosso* di Lecce, il Re pensa già il 26.XI.1463 ad un alloggiamento in città della moglie Isabella Chiaromonte e di qualcuno dei figli (certamente anche Alfonso, vicario generale del Regno), e di «aliquos curiales», e tra questi un ufficiale preposto alla riforma dei ‘capitoli baiulari’ leccesi, subito individuato in Diomede

in seguito, nell’età della rifeudalizzazione, necessari riordini non di rado di cinica misura, come quello ricordato *supra* nt. 40.

⁴⁴ Relego qui in nota una questione di fatto d’una certa importanza: dopo tutte queste impugnazioni interne al grado primo di giurisdizione orsina è pensabile o no una prosecuzione della lite nella giurisdizione regia (ad esempio nella Vicaria, per probabile difetto di Giustizieri regi provinciali in una provincia che è, parrebbe, interamente feudo di Orsini)? Naturalmente tale prosecuzione è pensabile e ‘costituzionalmente’ per certo possibile, ma pochi saranno stati i sudditi d’Orsini ad averne la voglia e la forza. Il principio moderno dell’unicità del potere di giurisdizione e dell’esclusività tassativa dei suoi tre gradi non è affermato ancora, e quel che c’è non è certo una garanzia paritaria per i sottoposti.

⁴⁵ Si legge nei *Dispacci sforzeschi da Napoli*, vol.V, a cur. di E. Catone, A. Miranda, E. Vittozzi (Battipaglia 2009) nr. 294 pp. 519-521 «il re... fa pensiero de fare venire el signore don Federico suo figliolo ad stare a Taranto et Leggia [Lecce] per governare queste terre e a lui dare uno bono governo de homini da bene, parendoli chi’l non possi meglio acomandare queste cose che suoi et vostri figlioli»: da Trezzo a Fr. Sforza al 29 XI 1463. Su alcuni aspetti della biografia provinciale di Federico resta utile il poco noto F. D’Elia, ‘Dei titoli che portò Federico d’Aragona’, in *Rivista storica salentina* 3 (1, 1906) 27-35.

Carafa; la riforma è datata al dicembre del 1463⁴⁶. E appunto il Carafa sappiamo ch'era in Lecce, già il 15 dicembre 1463, col titolo (rivelatore) di 'governatore', in attesa del principe Federico, che in effetti, almeno dal 20 giugno del 1464, ha il titolo di *Locumtenens generalis* per le tre Puglie, ed è così attestato in terra d'Otranto dove subito è in qualche modo affiancato proprio dai due celebri Antonii, il Guidano e il «de Agello» che la tradizione (avallata dal Pontano) indicava come assassini del Principe⁴⁷.

È fors'anche opportuno notare quali fossero gli impressionanti poteri del Luogotenente, e lo leggiamo in un documento più tardo (del 1472) per Cesare d'Aragona, subentrato a Federico⁴⁸. Nel frattempo il 22 novembre 1463, nelle importanti richieste della *universitas* di Taranto a re Ferrante si «supplica...che dovendo ordinare la dicta maiestà iudice de appellatione o vero altro ufficiale universale in tucta la provincia de Terra de Otranto, se degna fareli fare continua residentia in la città de Taranto et non in altro loco de dicta provincia»⁴⁹. Certamente, in questa richiesta c'è la volontà, e la speranza dei Tarantini, di affermarsi, nonostante tutto, al vertice della provincia, ch'è poi una speranza e volontà molto comune, avanzata pure in altre aree distrettuali, ma si tratta anche del gran vantaggio di avere le istituzioni di giustizia *in loco*; tuttavia il Re risponde semplicemente «placet regie maiestati quod resideat in nostra provincia». È una risposta che dimostra forse un'incertezza di Ferrante, relativa al luogo di residenza di questo 'ufficiale universale', che, per idea sua già precisa, è destinato a sostituire le istituzioni giudiziali di vertice del potentato, e a sostituirle poi con un'istituzione regia: e questo è l'aspetto forse più intenso e capitale della restaurazione aragonese, benché, in generale, del tutto trascurato. Quest'idea e questo intento vengono dichiarati e prendono corpo pochi giorni dopo, il 24 novembre 1463, quando la *universitas* di Mesagne chiede a re Ferrante che né i Mesagnesi né la stessa *universitas* «se possano convenire né citare a la gran corte de la Vicaria ma se debeano convenire alla corte de loro ufficiali qui fuerint pro tempore»; il Re risponde: «placet in primis

⁴⁶ Le notizie sono in P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce*. Liber Rubeus Universitatis Lippienensis (Fasano 1997) I 80, 82, 85, 93.

⁴⁷ G. Vallone, *Gente di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana* 399 nt. 96; 400 e nt.98. Sulla luogotenenza di Federico in Puglia indico ora A. Russo, *Federico d'Aragona (1451-1504). Politica e ideologia nella dinastia aragonese di Napoli* (Napoli 2018) 147-160, ma anche 198s. e in altri luoghi.

⁴⁸ Lo si legge in G. Cassandro, 'Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia Citra Farum sotto gli Aragonesi', in *Annali del Seminario giuridico-economico della R. Università di Bari*, VI p. II (1934) 44-197: 172-174.

⁴⁹ R. Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto. 1312-1652* (Galatina 2004) nr. 45 p. 107.

causis; in appellacionibus vero habeatur recursus ad gubernatorem provincie»⁵⁰. Ecco dunque manifestarsi la novità: il *Gubernator provinciae*, ovvero colui che accoglie assiso al vertice d'un secondo grado, le istanze e le impugnazioni proteiformi emergenti dai primi gradi territoriali. Il documento è assai importante, anche per le psicologie e le logiche che mette in campo: mentre i Mesagnesi non indicano né livelli né gradi di giurisdizione per i 'loro ufficiali', e tentano dunque di ottenere *in loco* un'istituzione giudicante dello stesso livello della Vicaria, forse pensando, o forse fingendo, che le loro istituzioni 'universali' la equivalessero, e disponessero dunque di un grado superiore al primo, perché la Vicaria è appunto istituzione di grado superiore a quello; re Ferrante invece ha già elaborato un piano generale di riordino dell'assetto delle giurisdizioni, e una loro gerarchia. Così stabilisce, in questa importante risposta ai Mesagnesi, che il 'remedium appellacionis' contro le sentenze di primo grado, sia esperito di fronte alla prima magistratura regia provinciale, il Governatore, dal quale poi si potrà impugnare, com'è noto, in Vicaria. È certamente credibile che, nell'intento del Re, il Governatore regio sorga per sostituire le magistrature orsiniane di vertice⁵¹, rispettando tutto il resto, e cioè il primo grado. È un 'resto' che, con la restaurazione aragonese, non ha solo natura demaniale (ad. es. la contea di Soletto, con Galatina, resterà a lungo demaniale, e così, per sempre, le città di Lecce, Brindisi e Taranto), ma anche feudale, perché molte unità territoriali già del potentato, restano feudali, anche se da (suf)feudi orsiniani divengono feudi *in capite a Rege*⁵². Vorrei essere chiaro su un punto: questa nuova magistratura, il Governatore, risponde alla stessa esigenza di coordinamento giudiziale e di ordine sociale che aveva portato alla creazione di istituzioni feudali di ultima istanza (feudale; da questa poi si proseguiva la lite nelle corti regie) quali lo *Iudex appellacionum* variamente attestato nel potentato orsiniano, o lo *Auditorium Consilii*. Detto questo, tuttavia nulla ci autorizza, allo stato delle nostre conoscenze, ad affermare che questa sostituzione di uffici giudicanti, o questa loro analoga funzione, implichi una qualche continuità nelle due istituzioni, quella feudale e quella regia, come aveva sostenuto in un testo conservatoci dal Summonte l'erudito leccese Giacomo Antonio Ferrari,

⁵⁰ Si legge in *Storia e fonti scritte: Mesagne tra i secoli XV e XVIII. Documenti della Biblioteca Comunale «Ugo Granafè»...*, a cur. di M. Cannataro, F. Magistrale, (Fasano 2001) 11. Ringrazio la dott. ssa A. Airò che mi ha segnalato questo testo. Il Re usa, naturalmente, il termine di 'appellacio' nel senso di 'secundae cause', a maggior evidenza del fatto che l'onere di cautela grava sugli odierni eseti di questi documenti.

⁵¹ In ogni caso troncando i livelli d'impugnazione già principeschi dopo il capitano.

⁵² Come, per esempio, Andrano o Cavallino (della contea leccese): G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 147, 148, 229.

secondo il quale il re Ferrante «non solo confermò quel consiglio, ma per privilegio particolare volse che in Lecce facesse...perpetua residenza»⁵³. In ogni caso, ora, di fronte a queste terre demaniali oppure feudali, si prevede che il Governatore sia la magistratura regia fondamentale dell'*ordo* processuale regio per il controllo della provincia, ma dovrà essere di grado successivo a quel primo grado, riconosciuto ad esempio alle magistrature mesagne, e questo primo grado è certamente articolato, a sua volta, tra officio baiulare e capitano, come avviene⁵⁴. Meno pretestuosamente l'*universitas* leccese, il 26 novembre 1463, chiede che «nisciuno citatino de la dicta cita possa essere convenuto extra territorio de la dicta Cita tanto in principale causa quanto in causa appellationis civile o criminale: et cussi chel Iusticier de vostra Maiesta non possa impazaresse ne cognoscere de le dicte cause de la Universita predicta suo districtu et contato et de li sui baruni et pheodatarii»; e il Re: «placet Regie Maiestati quod in primis causis non possint conveniri extra civitatem, in causis autem appellationum extra provinciam»⁵⁵. L'antica convinzione storiografica che vede nel Governatore provinciale, un magistrato equivalente, nella gerarchia delle impugnazioni, al Giustiziere regio, è qui confermata espressamente⁵⁶, ed avrà a breve altre conferme (fino al 1468), e mostra che i Leccesi (come altri) hanno ben calibrato le loro richieste sulle intenzioni del Re e sulle prospettive istituzionali della transizione: la magistratura regia è destinata a penetrare nell'antico potentato e, con questo, a ricostituire una gerarchia di

⁵³ G. A. Summonte, *Dell'istoria della città e regno di Napoli* III (Napoli 1675²) 454-455.

⁵⁴ Per certo, in età orsiniana, e dunque presumibilmente anche dopo, c'è in Mesagne sia il baglivo che il capitano: S. Morelli, 'Tra continuità e trasformazioni' 501; e S. Morelli *Pare el pigli* 150, 155. Certamente questa coppia giudicante è presente in molte altre località, e in specie nelle non poche 'città' infeudate al Principe.

⁵⁵ Il documento si legge comodamente in P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 79-86: 82 (una conferma a 4 settembre 1487 in *Libro Rosso di Lecce* II 76-77). Era stato già indicato da Monti e da Vacca; lo si può usare, anche per la convergente ricchezza di materiali, nello scritto di G. Papuli, 'Documenti editi ed inediti sui rapporti tra le università di Puglia e Ferdinando I alla morte di G.A. Del Balzo Orsini', in *Studi di storia pugliese in onore di N. Vacca* (Galatina 1971) 375-471: 433 (e 418-419 per sviluppi). La richiesta dei Leccesi può essere letta in proficuo confronto, istituzionale e terminologico, con quella, sostanzialmente convergente, degli Ostunesi, che chiedono al Re di riservare la competenza «in primis causis» (inclusive dunque anche del livello baiulare) al capitano cittadino, con esplicita esclusione di Giustiziere regio e della Vicaria, mentre per le 'seconde cause' si chiede solo che siano decise nella provincia: P. Vincenti, *Il Libro Rosso della città di Ostuni*, a cur. L. di Pepe (Valle di Pompei 1888) 130-141: 136-137 (al 29 novembre).

⁵⁶ In effetti entrambi sono, o sono stati, immediatamente preposti al capitano. I Leccesi temono che, per riforma, l'istituzione sovraordinata (per la quale usano il *nomen* del Giustiziere) assorba l'istituzione immediatamente sottoposta, e cioè, appunto, il capitano; l'assorbimento non ci sarà, ma il Governatore, la nuova istituzione pure preposta al capitano, tenterà ai danni delle attribuzioni di costui, come sappiamo, diversi abusi.

gradi di giurisdizione, perciò comprimendo, senza eliminarla, la superfetazione dei livelli territoriali di giustizia quale fu al tempo orsino, al quale tenta invece pervicacemente di richiamarsi, con ingenua malizia, la richiesta dei Mesaginesi che richiedendo di equiparare i loro uffici giudicanti alla Vicaria evadevano di molto quel primo grado che era la dimensione tradizionale. E che questo primo grado ospitasse la scissione tra livello baiulare e livello capitaneale lo dimostra proprio il caso leccese, perché i documenti dichiarano espressamente che sia baglivo (il suo ufficio) che capitano agiscono, anche nel loro conflitto, all'interno del primo grado⁵⁷. Bisogna tuttavia rilevare un particolare: i Leccesi, chiedono, come i Tarantini e altri, che la magistratura di seconda istanza risieda in città, ma anche qui il Re offre soltanto una istituzione provinciale, senza localizzarla; sappiamo però che, per un qualche motivo, forse un intento nascosto, o condizioni di fatto o influenza di alcuni, sarà Lecce ad ospitarla⁵⁸. Sono molte le paure che gravano, in queste prime settimane di restaurazione, gli abitanti delle antiche terre orsiniane; tra queste c'è il timore che nuove magistrature regie (ad esempio il Giustiziere) si sostituiscano a quelle territoriali ed anzitutto al capitano; ma la grande e generale paura è che dopo le 'primae causae' si sia costretti a ricorrere in istituzioni lontane, fuori dalla provincia, forse a Napoli, nella Vicaria (lo si teme a Bari, ad Altamura, ad Ostuni, a Mesagne). Si badi, questa paura di doversi recare lontano per sostenere le proprie ragioni, è una paura di ogni popolazione, italica e no, nel tardo Medioevo e ancora nell'Antico Regime⁵⁹. Però un Re di riconosciuta astuzia come Ferrante, sa usare l'altrui paura, e soddisfa le richieste secondo un principio generale: rispetto totale delle 'primae causae' e del tradizionale nesso territoriale baglivo (e i suoi *indices*)-capitano, e 'secondae causae' attribuite ad una nuova istituzione regia di giurisdizione, che, s'è detto, sostituisce le supreme istituzioni del potentato, ed è, appunto, il Governatore: un sacrificio accettabile. Salvare il salvabile significa ormai soltanto, per le *universitates*, conservare le magistrature territoriali per comodo dei cittadini, ed a questo si riesce; anche

⁵⁷ G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 149-150.

⁵⁸ Il consolidamento in Lecce della magistratura 'governatoriale', può aver avuto dunque diverse motivazioni e ragioni. Non è però da escludere, nel computo delle possibilità, l'influenza, capillare e nettissima per tutta la stagione della restaurazione aragonese, di Antonio Guidano: G. Vallone, *Gente di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana* 398-401; e il *Sommario della vita di A. Guidano* in G. Vallone, *L'età orsiniana* 647-654. Aggiungo la mia premessa (*Galatina e i duchi Spinola*) a G. Vallone, *Galatina e i duchi Spinola. Allegazioni settecentesche* (Lecce 2007) V-XLII: XVIII, dove si collega, come da tradizione, la lunga stagione demaniale di Galatina, dal 1463 al 1479, all'opera del Guidano, nativo del luogo.

⁵⁹ S. Mochi Onory, *Studi sulle origini storiche dei diritti essenziali della persona* (Bologna 1937) 314s.

se presto pure il distretto territoriale almeno delle *universitates* maggiori, e dunque le competenze delle magistrature cittadine, saranno aggredite e depotenziate dall'invasione regia con lo strumento di smembramenti decostruzioni e rifeudalizzazioni⁶⁰: uno strumento antico che bisognerebbe studiare oltretutto nelle sue movenze istituzionali (il che è stato fatto) anche in connessione di ragioni politiche, che a volte invertono pure l'orientamento istituzionale⁶¹.

Questa costruzione tenace che Ferrante mette in opera in pochi anni, e serpeggia in tutta la documentazione di così diverse città e nuclei abitativi, ed in altra ancora, ruota evidentemente sulla intuizione che ha Ferrante: sono poteri che bisogna necessariamente esercitare lì, nell'antico potentato, e le popolazioni locali, poi, chiedono questa prossimità di luoghi, anche solo per evitare di svolgere le proprie liti a Napoli. L'interesse è duplice: delle popolazioni e del Re. Solo che il cardine e il nuovo presupposto di tutta questa mutazione, resa possibile dalla scomparsa di Orsini, è che questi poteri devono essere esercitati sì *in loco*, ma dal Re, o da chi per lui; assolutamente no da altri feudali. Così, accanto alla decostruzione del potentato orsiniano, ecco che i luogotenenti, prima Federico poi Cesare, sono principi di sangue e figli del Re; e il principe di sangue viene contornato da un *consilium* di giuristi e di uomini fidati ed esperti. La notizia è di prima mano, e precoce: ce la offre al 29. XI. 1463 il referendario sforzesco già citato, che attribuisce a re Ferrante l'intento d'un futuro 'governo' provinciale del principe Federico, contornato da «uno bono governo de homini da bene»; il fatto poi che Diomede Carafa, come pure ho detto, sia giunto in provincia, in attesa di Federico, con la qualità e il ruolo di 'governatore', dimostra che il referendario riportava gl'intenti del Re con le sue parole stesse⁶²; ma dimostra anche che questo governatore

⁶⁰ Così nell'età della restaurazione aragonese anche la città, ormai demaniale, di Lecce tenterà di confermare almeno la giurisdizione penale del suo capitano su quei casali distrettuali, già suffeudali, che, ormai feudi eretti in *capite a Rege* senza divisione *quoad territorium*, hanno ora un feudale provvisto di giurisdizione penale (ma c'è anche il caso di suffeudatari distrettuali che hanno acquistato quella giurisdizione *in capite a Rege*): G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 235s. E nella stessa Taranto, nel 1489, 'alcuni baruni' di casali del distretto, acquirenti della giurisdizione penale, attentano, si teme, alle prerogative del capitano cittadino: G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto tra Basso Medioevo ed Età moderna* (Taranto 1993) 125-126.

⁶¹ Ad esempio nel 1419 alla città di Aversa riesce di riaffermare la propria centralità nel suo stesso distretto, dove s'è ormai moltiplicato il numero di ufficiali e capitani per le infeudazioni (*in capite a Rege*) di diversi «*villis, casalibus et locis*» distrettuali, che, già «*membra antiquata*» del distretto cittadino, risultano ora separati «*a corpore et iurisdictione dicte civitatis*»; Giovanna II revoca l'ufficio capitaneale e la connessa giurisdizione penale d'ognuno di essi, e la reintegra «*ad officium capitaneorum*» della città: *Documenti per la città di Aversa* (1801), a cur. di G. Libertini (Fratamaggiore 2002) nr. VI.

⁶² Le parole del referendario Antonio da Trezzo sono citate *supra* nella nota 45.

avrebbe avuto *pro tempore*, in attesa di riaffidargliele, le stesse funzioni che avrà il Principe luogotenente in posizione vicariale del Re. Però quali sono queste funzioni del Luogotenente? e quando si forma questo suo ‘contorno’ o *consilium*? La documentazione è scarsa; sembra, ma non è sicuro, che le due funzioni, di ‘governo’ e quella giudiziale (che il Re intendeva riservare ad un *Gubernator provinciae* secondo la risposta data ai Mesagnei nel novembre 1463) fossero distinte. Ne fa prova un provvedimento del 21 giugno 1464 di re Ferrante ch’è inviato per l’esecuzione, tra altri, a Federico d’Aragona «generalì locumtenenti» e quindi anche al «Magistro Iusticiario dictae provinciae Hidroni, (et) Capitaneo dictae Civitatis Licii»: qui la giurisdizione è dichiarata non al Luogotenente, né compare un suo *Consilium*⁶³, ma al Capitano regio di Lecce e, come parrebbe, sovraordinato a lui, ad un Giustiziere provinciale in qualche modo sopravvivente. Ora è certo che qui non siamo dinanzi ad un mero uso formulare, perché un Giustiziere provinciale è davvero in funzione: la gente di Soletto già il 10 dicembre 1463 aveva chiesto di non esservi soggetta, e i Galatinesi lo stesso giorno hanno avanzato analoga richiesta, nell’assai vana speranza di conservarsi ad una magistratura distrettuale di pari grado a quella provinciale in istituzione⁶⁴; soprattutto, al 29 dicembre del 1466 (meglio che del 1465) il Giustiziere è in conflitto di competenza (un conflitto che durerà a lungo) con il Capitano di Lecce: dunque il titolare del primo grado (cd. ‘prime cause’) è in conflitto col titolare (il Giustiziere) del secondo grado⁶⁵. Proprio in quel tomo di tempi, al 24.XII. 1464, un importante documento ci

⁶³ Il documento in P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 113-115: 115; notato anche da N. Vacca, *La Corte d’Appello di Lecce. Lecce capitale di tutta la Puglia* (Lecce 1931) 109-114:112.

⁶⁴ Ho già indicato in precedenza (*supra* alla nt. 16) questi documenti: C. Massaro, *Potere politico e comunità locali* 160-161; B. Papadia, *Memorie storiche della città di Galatina* 78. I Galatinesi non vorrebbero soggiacere al Giustiziere, o ‘Viceré’ o altro ufficiale provinciale, e chiedono al Re di sottostare (come solito) a un delegato per Galatina da qualche vicario regio per la Contea. La curiosa acquiescenza del Re è difficile da spiegare; per certo in Galatina compare fin dai capitoli baiulari del 1464 un capitano di nomina regia ed anche un «vicario de la terra o vero suo locutenente» (C. Massaro, *Potere politico e comunità locali* 129-145: 135, 142, 143) che è difficile pensare identici, ma è ben pensabile che dipendano in gravame dal Giustiziere e non evadano il primo grado.

⁶⁵ P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 135-142: 139-140. Il provvedimento regio ha data certa, da Foggia, del 29.XII.1466 (XIV indizione) e lo si legge in un transunto, che dovrebbe essere posteriore, datato invece al giorno 8.V. 1466, sempre di XIV indizione, il che non può essere; perciò o il provvedimento regio segue il computo bizantino (e sarebbe inconsueto; del resto nel *Libro* ci sono altri documenti con data certa del 29.XII.1466) o è errata la trascrizione (o recente dell’editore o piuttosto quella antica in uso per l’edizione). Non c’è alcun motivo di sospettare, benché venga istintivo farlo, che questo Giustiziere sia il Luogotenente stesso: la richiesta al Re, e la risposta di costui, non avrebbero potuto ignorarlo. Del resto il 21.VI.1464

rivela molte cose: la 'curia' di Federico, luogotenente regio nelle Tre Puglie è nel *castrum* di Taranto, e ha una cancelleria, e soprattutto esercita anche funzioni di giurisdizione (benché, nel caso, in via sommaria su delega di Federico); inoltre è definita «Sacrum Consilium Apuliae» e dunque come istituzione collegiale⁶⁶.

Insomma per ora, e per anni ancora, questo Giustiziere non coincide affatto né con il Luogotenente né con un suo 'Consiglio'; piuttosto sembra che abbia sostituito, nelle intenzioni regie, il Governatore come ufficiale giudicante di vertice. Posso intanto precisare dell'altro: la prima notizia a me nota di una collegialità nella luogotenenza di Federico è appunto questa del 1464, e serve a spiegare la notizia del 7.XI.1466 quando il Principe sottoscrive da Taranto un provvedimento con Antonio Guidano e Antonio de Ajello «In Ionta» (cioè forse 'in ionta', congiuntamente); più propriamente sappiamo da una lettera in volgare da Taranto del 29 marzo 1468 di un *Consilium* («consighyo») luogotenenziale, nel quale compare quanto meno il Guidano⁶⁷. Naturalmente è quasi certo che la collegialità, e il collegio, preesistessero alle notizie che ne abbiamo, ed avesse vita fin dal 1464, quando Federico, tredicenne, giunge in Terra d'Otranto. Ma quali funzioni esercitava questo 'Consiglio'? Nella documentazione legata al Luogotenente fin qui indicata, del 1464, del 1466, del 1468 e in altra ancora, emergono quasi soltanto provvedimenti di natura per così dire amministrativa (*provisiones*), e solo una decisione giudiziale (quella del 4.XII. 1464), ma non si conosce alcuna decisione che risolva su presupposti cognitivi un contenzioso; e questo può forse spiegarsi con la presenza certa del Giustiziere, che tuttavia non sappiamo definire con esattezza nella sua effettiva durata: questa pare prolungarsi fino al 24.V.1468, benché non sia sprovvisto di pericoli l'affidarsi, per tali valutazioni, a semplici usi formulari⁶⁸ invece che a profili di attività funzionali, delle quali, in ogni caso, non abbiamo notizia. Ad ogni modo, dato quanto precede, può sembrare non casuale che la prima traccia certa d'un *Consilium* dotato di potere di giurisdizione

un provvedimento regio che ho già citato, è affidato congiuntamente all'esecuzione del Luogotenente Federico, e del «Magistro Iusticiario...provincie Hydronti» (*Libro Rosso di Lecce* I 115) e di altri. Lo stesso avviene nei molti documenti indicati *infra* alla nota 68.

⁶⁶ G. Carducci, *I confini del territorio di Taranto* 121-124.

⁶⁷ Per il documento del 1466: M. Pastore *Dazi e subgabelle in Terra d' Otranto nei secoli XIV-XV*, in «Studi salentini»⁷ (1958) pp. 69-98: 91-95. Per quello del 1468: G. Vallone, *Gente di Nardò nel tramonto dell'età orsiniana* 399 e nt. 97. Ma del «signore Federico e del suo Consiglio» si scrive pure al 5.IV.1468 in P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 196.

⁶⁸ Menzioni del Giustiziere provinciale per l'esecuzione di ordini regi in documenti da P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 113-115:115 (21.VI.1464);143-147:146 (25.VII.1466); 177-179:178 (29.XII.1466); 180-182: 182 (30.XII.1466); 194-197: 197 (5.IV.1468); 198-201: 200 (24.V. 1468).

cognitiva, emerge quando non si trova più traccia documentale del Giustiziere⁶⁹, al 22 gennaio 1470. In questa data, la *universitas* di Lecce chiede la remissione al Capitano cittadino di alcuni leccesi, sotto giudizio «in nostro consilio apulie residenti» (ch'è il Consiglio del Luogotenente o *Sacrum Consilium*), dice il Re⁷⁰. Ecco qui, è il solito conflitto di competenza con il magistrato cittadino delle 'prime cause' (il Capitano) prevenuto dal magistrato di seconda istanza (ora il 'Consiglio'). Interessa notare che d'ora in poi s'infittono le attestazioni, al 23.VI. 1471, al 20.IX.1471, di questo tribunale di seconda istanza (o 'secundae causae') ch'è la «Corte et tribunale del vostro [di Federico] Consiglio»⁷¹. Dunque è il Luogotenente e il suo 'consiglio' che ha assorbito la funzione giurisdizionale esercitata per alcuni anni dal Giustiziere (cioè il Governatore delle prime intenzioni). C'è conferma anche da un molto importante documento del 1472 (quando Federico non è ormai a Lecce), più volte notato, nel quale il *Consilium hydruntinum* è accusato, e, lo sappiamo, non è la prima volta, di usurpare l'attività giurisdizionale altrui, eccedendo la propria. Lo si dice chiaramente: i Leccesi, prevedendo i rischi e il ripetersi d'attentati nel grado cittadino di giurisdizione, chiedono nel 1472 un intervento, e così il Re vieta, o torna a vietare, al 'Sacro Regio provinciali Consilio' di sottrarre al capitano della città la giurisdizione delle «prime cause civili e criminali»; ed anche qui, serve appena ricordarlo, le 'prime cause' racchiudono nel proprio interno l'impugnazione dal baglivo (*iudices*) al capitano⁷². Consolidata questa certezza è possibile sostenere che la giurisdizione di secondo grado del Giustiziere provinciale è ormai assorbita, per dire così, dal Consiglio luogotenenziale, qui definito *Consilium hydruntinum*. Questo assorbimento o fusione avviene in una data imprecisata, e forse imprecisabile, ma da circoscrivere all'interno del recinto compreso tra il 24 maggio 1468 e il 22 gennaio 1470.

⁶⁹ I documenti d'esecuzione di ordini del *Libro Rosso di Lecce* non citano il Giustiziere provinciale (e nemmeno il Consiglio) alle date del 15.III.1467 e del 7.XI.1467 (I 184, 187), alle date di 11. XII. 1468 e del 27.V.1469 (I 205, 208) e, infine, di 1.I. 1471 (I 212). Vedo bene che gli estremi di tale silenzio: del 1467 (quando il Giustiziere è altrimenti attestato) e del 1471 (quando dovrebbe essere attestato il Consiglio), lasciano perplessi, ma bisogna concedere spazi all'imprecisione formulare.

⁷⁰ P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* II 14.

⁷¹ P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* II 19-21:21, e 22-23:23 (23.VI.1471: dalla quale cito); I 213-217:215 (20. IX.1471).

⁷² P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* II 30-31. N. Vacca, *La Corte d'Appello di Lecce* 115-117 (trascrizione mediocre). Invece per lo spessore di campo del problema: G. Vallone, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale* 149-151 con notizie anche sulla ripetizione dell'abuso (150 nt. 53), e sulla scissione di grado primo tra baglivo (officio baiulare) e capitano.

Su questo fatto non possono sorgere dubbi, e tengo piuttosto a precisare che abbiamo notizia di *provisiones* (cioè di provvedimenti non giudiziali) emanate ad es. nel 1478 dal «Sacro Regio Consilio Apulie residente»⁷³, che indubbiamente è lo stesso *Consilium hydruntinum* ricordato nel 1464 e dal 1470 al 1472 in attività giurisdicente. Insomma l'istituzione giudicante e quella amministrativa sono ormai unificate, ma questo, lo indico appena, creava evidenti problemi procedurali, sui quali fu necessario intervenire⁷⁴. Noto anche, a riprova dell'unicità delle istituzioni, il fatto che un uomo come Antonio Guidano è certamente membro del *Consilium* luogotenenziale, e in seguito anche del «Consilio Apulie residente» come ci dichiara un documento del 6 gennaio 1488: si tratta di un ordine che il principe Alfonso d'Aragona, in qualità di *Vicarius generalis* (nel Regno) indirizza al Governatore delle province «Terre Idroni et Terre Bari» nonché al Capitano di Lecce e ai membri del *Consilium*, definiti «Regii Consiliarii», tra i quali il Guidano⁷⁵. Semmai bisogna notare, in questo documento, che il principe Alfonso, nella sua qualità di 'Vicario generale' del Re (una carica che sostituisce, nell'occasione, quella di 'Luogotenente'), non è più al vertice del *Consilium*, ma vi è un Governatore provinciale. Piuttosto sembra consolidata e non occasionale l'istituzione del Vicariato generale nella persona di Alfonso, in posizione, come s'è visto, anche di sovraordinazione al *Consilium*: ce n'è traccia già nell'ottobre del 1471⁷⁶.

Per dire ora in necessaria sintesi: i documenti usati ci mostrano che il *Consilium hydruntinum*, il quale, contrariamente alle richieste dei tarantini, ha ormai

⁷³ P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 238-242: 238 (18 agosto 1478). Però già al 9.IX.1476 (1477 al corso leccese) si dice di una "sentencia", ch'è forse una *provisio*, emanata «per lo Sacro Regio Consiglio» provinciale: *Libro Rosso di Lecce* I 233.

⁷⁴ Una *provisio* emanata dal Consiglio a favore dei baroni distrettuali di Lecce, provocò una fortissima reazione della *universitas* leccese, e una richiesta d'intervento regio; questo ci fu alla data del 15.X.1477, con l'ordine, ove si toccassero interessi di terzi, cioè ove «bisognasse cognizione di causa», di non procedere «parte non vocata nec citata»: P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* II 54. È un principio di forte limitazione dell'attività provvisoria, in direzione di quella giudiziale.

⁷⁵ P.F. Palumbo, *Libro Rosso di Lecce* I 257-259: 257, 258. La qualifica per il Guidano e gli altri di 'Regius Consiliarius' deriva dal fatto, e non altro, ch'è membro del «Sacro Regio Consilio Apulie residente», definizione questa da ritenere, in qualche misura e nell'insieme, come ufficiale, almeno fin quando l'istituzione, nel corso del Cinquecento, fu scissa in due. Secondo le fonti del Summonte (*Dell'istoria della città* III 455) re Ferrante confermando il *Consiglio* orsiniano e i suoi membri, stipendiati da certe rendite su casali, avrebbe infeudato (per retribuzione) quei casali ai confermati. Però nell'investitura di Arnesano per il Guidano del 20. XII. 1463, non c'è alcun cenno a una natura retributiva d'ufficio giudicante: ASN, *Museo*, 99A 17/1 cc. 197v-199v (testo che devo alla cortesia della dott.ssa Maria Rosaria Vassallo, e che conoscevo solo da una copia). All'epoca, il Guidano è detto «habitatorem civitatis nostre Liti» (c. 197v): cfr. *L'età orsiniana* 652 e nt. 10.

⁷⁶ R. Alaggio, *Le pergamene dell'Università di Taranto* 163-171 nr. 71-73.

sede stabile in Lecce, è l'istituzione ormai dotata anche di funzione giudicante, e questo almeno dal 1464 e, in via ordinaria, dal 22 gennaio 1470, avendo assorbito l'attribuzione del Giustiziere (che, di suo, equivaleva al Governatore pensato dal Re *in primis*). Il *Consilium*, nella sua duplice funzione di istituzione giudiziale, ed anche, per così dire, amministrativa, è stato dunque presieduto a lungo dal Luogotenente⁷⁷, ma il documento del gennaio 1488 ci mostra ch'è ormai presieduto dal Governatore, riproposto a capo dell'ufficio giudicante (e amministrativo). C'è di più: questo Consiglio provinciale si pone come istanza giudiziale di secondo grado, esattamente come Ferrante aveva precocemente (1463) indicato per solo il Governatore (che ora, lo ripeto, presiede il Consiglio) e, soprattutto, come prammatiche più tarde (1488) stabiliranno per le Regie Udienze, rispetto alle varie giurisdizioni territoriali subordinate, feudali o demaniali, che sono di primo grado.

Non c'è da nascondere, perché è evidente: le forme denominative di questa istituzione sono molteplici, e, oltre le già indicate, variano in seguito dalla forma prevalente di «Sacro Regio provinciali Consilio», o con altre definizioni ancora⁷⁸, fino a spingersi (febbraio 1512) a quella di «Audientia dicte provincie (Hydrunti...)»⁷⁹. In ogni caso, e con ogni denominazione, siamo certamente di fronte, e almeno fin dal 1468, alla Regia Udienza Provinciale, che presto si consoliderà nei documenti e nella letteratura giuridica come «Regia provincialis Audientia terrarum Hydrunti et Bariii»⁸⁰, e alla quale saranno riconosciute attribuzioni di estrema rilevanza, per le quali è necessario seguire le indicazioni (1554) del Frezza⁸¹, e non dei diversi antiquari delle filopatrie, prima di essere

⁷⁷ Il re Ferrante in una sua lettera del 12.IX.1476 scrive al «praeses» in quel che definisce come «sacro nostro consilio terrarum Bari et Ydronti» per indurlo a definire 'summarie' una lite già esaminata dall'istituzione quand'era guidata da Cesare d'Aragona: F. Muciaccia, *Il Libro Rosso della città di Monopoli* (Trani 1906) nr.22 pp. 437-440. Questo serve ad approssimare la durata della luogotenenza di Cesare (forse fino all'inizio del 1476), e vari profili onomastici sia dell'istituzione sia, ora, del vertice («praeses»).

⁷⁸ G. Vallone, *Gente di Nardo nel tramonto dell'età orsiniana* 401 nt.100: registro anche la forma «Consilio Apulie residenti», attestata ad es. nel 1470 e dopo almeno fino al 1488. Il Re nel 1476 lo definisce «sacro nostro consilio terrarum Bari et Ydronti» come s'è detto alla nota precedente.

⁷⁹ N. Vacca, *La Corte d'Appello di Lecce* 139-140; *Libro Rosso di Lecce* II 137-139 :139 (il documento del 1512 è riportato in altro del 1517).

⁸⁰ Così in un documento del 1554 in N. Vacca, *La Corte d'Appello di Lecce* 141-142.

⁸¹ M. Freccia, *De Subfeudis baronum et investituris feudorum libri tres*, Venetiis, apud N. de Bottis 1579, pp.86b, 420b: «Auditorium Provinciale ibidem (a Lecce) regitur, quod et sacrum consilium (1554: concilium) appellatur, et sententiae velut a Summo Praetore latae, reclamatione pendente in executione mandantur. De feudis quaternatis cognoscit et Balium dat feudatariis: audio haec ex consuetudine et Regum tolerantia». Aggiungo che il Frezza (1503-1566) non ha necessità di ricordare la posizione di giudice di appello del Tribunale leccese, perché questa era comune per legge a tutte le regie Udienze attive o da attuare; mentre il potere di riaprire il decorso di termini

divisa 'en dos' con l'istituzione (effettiva a quanto pare dal 17.VIII.1584) della Udienza Provinciale di Terra di Bari in Trani⁸². Ora possiamo sostenere, dopo aver percorso un lungo tratto di storia⁸³, dal novembre 1463 al 6 gennaio 1488, che questo *Consilium* è almeno dal gennaio 1470 in poi, sia per attribuzioni e funzioni, che per la sua stessa denominazione, la prima Regia Udienza del Regno. Non lo si sapeva⁸⁴.

Possiamo però spingerci oltre. Questo *Consilium* luogotenenziale, che matura in Regia Udienza, nasce da un'esigenza del tutto contingente: presidiare per così dire dall'interno quello che fu l'enorme potentato orsiniano, il quale proprio per la sua estensione, e non certo per mire imitative e antagonistiche con la Monarchia, aveva costituito strutture apicali e centripete di giurisdizione. Caduto il potentato in mano regia si ritiene evidentemente opportuno

ormai perenti («potestas insufflandi spiritum vitae instantiae peremptae») gli è attribuito da giuristi successivi, come Rovito, Novario, e altri: A. Police, *De Praeeminentiis Regiarum Audientiarum Provincialium Tractatus*, tom. I (Napoli, Rispoli, 1734) 17b. Il titolo di 'sacra' che tutti gli scrittori legali riconoscono a questa Regia Udienza, è così spiegato da un altro giurista, Carlo Tapia, *Ius regni Neapolitani*, Neapoli, ex typ. I.I. Carlini, 1605, I 142b righe 38-40: «Regia Audientia Hydruntina gaudet titulo sacrae Audientiae, quia in ea praefuit Rex Alphonsus II» (e, se fosse per questo, anche Federico d'Aragona; però la qualifica di 'sacro' precede il regno d'entrambi: ad es., è già indicata al 18.VIII.1478; forse bastava esser figlio di Re per meritarselo). Invece il Ferrari (in Summonte, *Dell'Historia* III 455) attribuisce la qualifica ad una concessione di re Ferrante, ed elenca prerogative più numerose che il Frezza, ma tutto quel che il Ferrari (1507-1590?) indica in più, va valutato con attenzione.

⁸² Secondo i documenti editi da G. Beltrani, *La fondazione della Regia Udienza Provinciale di Terra di Bari in Trani* (Napoli 1897) 7-9, 22-25, quest' Udienza sarebbe stata operante dal 27.VIII.1584 (per certo 'pianta organica' e retribuzioni erano state fissate il 17.VII.1584), preceduta in azione (22. X.1583) dalla milizia di 'campagna'. L'aquilano Francesco Vivio nella sua lunga *dec.* 401 (di qualunque edizione) parla della «Sacra Regia Audientia Idruntina ac Barensis», ch'è appunto la celebre Udienza di Trani; ne scrive in aperta polemica dottrinale con la *dec.* 449 di Vincenzo de Franchis (in qualunque edizione), e il suo testo è forse il primo sguardo all'interno della istituzione, con utili notizie su di essa.

⁸³ Sulle incertezze e gli errori prodotti dagli scritti, ormai antichi, dell'erudito locale Nicola Vacca, rinvio a G. Vallone, *Il Principato di Taranto* (nella Appendice).

⁸⁴ Tralascio la sciatta erudizione regionale per citare piuttosto l'antico scritto di R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno a l'epoca moderna* (Milano etc. [1924])119-137, che non va oltre l'affermazione di un'origine delle Udienze provinciali dai Giustizieri; poi G. Cassandro, 'Lineamenti del diritto pubblico' 76-84 (: 83-84); P. Gentile, *Lo Stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona* 51-55 (non distingue tra Giustizieri e Governatori), e scritti successivi solo ripetitivi. Altrettanto deludenti, su tali questioni d'origine (ed anche d'origine del «Sacro Regio provinciali Consilio»), sono le prammatiche raccolte, nelle usuali edizioni, sotto il titolo «de officio Iustitiarum»; e così anche gli scritti di specifici trattatisti, che seguono per loro natura il punto connettivo giuridico, e non quello storico, come A. Police, *De Praeeminentiis Regiarum Audientiarum* (ad es. p. 17b) cit. Comunque rinvio ad una Appendice in G. Vallone, *Il Principato di Taranto*, l'indagine sulle varie ipotesi di origine delle Regie Udienze (ad es. quella che le vuole fondate nel 1508).

istituire un nuovo magistrato regio che certo non è una continuazione di quello feudale, ma che può conservare l'ordine sociale e starei per dire la stessa psicologia collettiva d'uso delle istituzioni, e, in ogni caso, gli assetti distrettuali preesistenti, cioè dunque lo stesso ambito di potere (la prima Regia Udienda ha grosso modo la stessa estensione dell'antico potentato: la Puglia otrantina e barese). Senonché le antiche istituzioni principesche erano tutte iscritte, dal vertice istituzionale fino alle più remote scissioni territoriali, nel primo grado di giurisdizione civile e penale in attribuzione ai Principi, mentre Ferrante inserisce nella gerarchia delle impugnazioni un secondo grado. E perché Ferrante impone alla nuova magistratura la posizione di secondo grado⁸⁵? Perché ha la esigenza di far comprendere che, per quante siano le scissioni del grado subordinato, ebbene questo grado scisso è, assolutamente e soltanto il primo, quali che siano gli ufficiali giudicanti, feudali o demaniali che lo esercitano, quante che siano le impugnazioni che esprimono l'ordine delle terre, e possono essere anche due o tre. Dopo, lì nella provincia stessa, e non a Napoli, c'è comunque il Re, ossia c'è un nuovo grado nella magistratura regia e nella riconquista regia del potere sul territorio. E poi non si tratta solo di questo. Nel Regno, indubbiamente, nessun feudale fu potente quanto Orsini, ma feudali potenti e riottosi che allignano nelle periferie ce n'è a torme. Forse c'è addirittura un nesso tra l'essere feudale in specie se lontano dal Re, ed essere infedele; purché non si dica, e qualcuno lo dice, che basta essere infedele per diventare 'sovrano'; non è così, perché l'unità politica si gioca ancora non sulla quantità di poteri in uso, ma su omaggio e fedeltà. Perciò non si tratta di sostituire nei potentati pugliesi il principe Orsini con il Re; si tratta di affermare il potere regio, e la presenza del Re, in ogni provincia e al vertice locale del più effettivo e simbolico dei poteri: la giurisdizione. E che Ferrante dal drammatico confronto con Orsini avesse ricavato un'idea e un criterio generale per il controllo delle province è possibile dimostrarlo.

Gli intenti del Re, nati senza ombra di dubbio dal terribile precedente della guerra orsina, emersa da un enorme potentato periferico ed ostile, e dal peri-

⁸⁵ Lo si noti: questo secondo grado crea, ovviamente, distonie con le magistrature regie di grado superiore, e con la Vicaria stessa ch'è il giudice *ad quem* dell'Udienda. La distonia consiste in questo: mentre ogni magistratura principesca, anche quelle di vertice, come il *Consilium*, erano interne e definite dal primo grado o 'primae causae' con impugnazione successiva (secondo grado) in Vicaria (perché di un Giustiziere regio d'età principesca in Terra d'Otranto si perdono presto le tracce); ebbene ora il secondo grado è in attribuzione della Regia Udienda, con impugnazione ulteriore in Vicaria, e, da qui, dopo il 1449, nel Sacro Regio Consiglio napoletano. Si comprende bene la grande disponibilità d'istituzione sia regia che feudale dei gradi di giurisdizione, e l'errore madornale di quanti, in antico e di recente, credono che questi gradi non possano essere in concreto che tre, secondo il dettato romanistico ('non licet tertio provocare').

colo ben reale di perdere il trono, fa maturare la esigenza di controllo, attraverso presenze dirette, non solo all'interno delle antiche terre orsine e della riottosa Terra d'Otranto, ma anche di tutte le altre province. E questi intenti ci sono rivelati da documenti di qualche lustro successivi nel corso del Quattrocento, ma che risentono in modo palpabile, per impegno costante e per obiettivo fondamentale, di tale drammatico precedente. In una lettera del 21.XI.1484, praticamente in chiusura dell'importante Parlamento tenuto in quell'anno, un referendario racconta, per tramite del duca Alfonso, che il Re voleva istituire una commissione di quattro giuristi del suo Consiglio (quasi certamente incluso Antonio d'Alessandro) che esaminassero «tutti li...capitoli et pramatiche de lo Reame concernente la iustitia», per poterle «reformare, supplire et remoderare», e questo al fine («proinde») di «mandare uno fiolo de li soi per ciaschuna provintia che fuosse presidente, quale havesse ad intendere tutte le querelle de li populi»⁸⁶. Ora, forti della conoscenza della vicenda istituzionale del principe Federico in Terra d'Otranto, possiamo interpretare a fondo i contenuti di quest'importante rivelazione; e sembra indiscutibile che il Re voleva estendere l'esperienza luogotenenziale e poi governatoriale leccese e otrantina incentrata nella figura del figlio, Federico, ad ogni provincia. Non soltanto, ma voleva che questa estensione fosse sostenuta da un saldo impianto legale, a basamento duraturo e certo della istituzione progettata. E il progetto non è velleitario o caduco, ma è attuato o in fase di attuazione al primo gennaio 1488, quando viene emanata appunto una prammatica, lo strumento stesso che si era dichiarato essenziale alla operazione, e cioè la prammatica *Querula expositione*, indubbiamente frutto della 'riforma' legale già fortemente voluta, e certo sollecitata anche per la sensazione e la paura suscitate dalla recente ripresa della congiura baronale. Vi si stabilisce che in ogni distretto provinciale tutti dovessero essere giudicati «intra Provinciam» anche «in causis appellationum...» ad opera dei regi «Generales, Locumtenentes et Gubernatores...per Nos ordinatos vel ordinandos in unaqueque provincia»: ecco dunque già istituiti (come nella Puglia meridionale), o istituendi in ciascuna provincia (il che avverrà in tempi anche molto lunghi), i Regi Governatori, con compiti d'appello (cioè di seconda istanza o grado) rispetto a tutte le altre giurisdizioni, regie o feudali, distrettuate nella provincia; ecco appunto le

⁸⁶ F. Storti, *El buen marinero. Psicología política e ideología monarchica al tempo di Ferdinando I d'Aragona* (Roma 2014) 80, 83; E. Scarton, F. Senatore, *Parlamenti generali*, (Napoli 2018) 167-174 (di E. Scarton), 441-442.

regie Udienze provinciali in formazione⁸⁷. Vorrei notarlo: il linguaggio, oltretché l'idea, in uso in questa legge è chiaramente ispirato dall'esperienza otrantina; e, di più, tra i Tribunali di nuovo modello che si definiscono istituiti («ordinatos»), direi il solo ad esserlo già effettivamente (nel 1488), è il *Consilium* otrantino: è il Re in persona a riconoscere espressamente in esso, pur senza citarlo, una Regia Udienza; indubbiamente la prima del Regno. Mi preme sottolineare un punto: la prammatica *Querula* va ritenuta l'atto fondativo di tutte le Regie Udienze del Regno, non solo perché ne dichiara il progetto (ad imitazione del modello di Terra d'Otranto), ma, soprattutto, perché ne fissa la disciplina comune, e in particolare il ruolo di corte regia provinciale di secondo grado: è così per l'Udienza otrantina, sarà poi così per tutte le altre Udienze. Naturalmente non è vero, come si sostiene, che questa grande riforma attendesse alle prerogative del baronaggio, e comunque non a quelle istituzionali, che in effetti restano intatte; ed è questo, esattamente questo, l'acume addirittura sorprendente del Re (e certo dei suoi giuristi): non c'è feudale che, a causa della fondazione delle Udienze, sia privato dei suoi poteri di giurisdizione (che restano come erano di primo grado cognitivo), soltanto si elimina il monopolio della loro referenzialità territoriale; a un passo dai sudditi ora c'è il Re, e il Re, la sua giustizia, possono essere evocati subito dopo quella del barone, nella stessa terra, nella stessa geografia. E si badi: mentre si presidiano con le Regie Udienze tutte le terre, ma in particolare quelle dei grandi feudatari ribelli, che sono del resto province, riservando al Re il secondo grado di giustizia, invece a diversi altri baroni, nemmeno poi minori, si attribuiscono in privilegio le 'seconde cause', cioè proprio il secondo grado; e di tali privilegi ne conosco, guarda caso dal 1487 in poi (con problemi di raccordo istituzionale che qui è inutile ricordare). Non aveva forse promesso il re astuto, nel 1486, ai baroni che gli avessero mantenuto fedeltà «ampliatione de stato, de officii, de dignitate»?

Quanto alle Udienze, queste saranno istituite via via nel tempo (un tempo che in diversi casi ignoriamo), ma su questa base fondativa. Fondazione e istituzione o attuazione non vanno confuse. Possiamo insomma dire, ed anche questa è una novità, che le Regie Udienze provinciali nascono dall'esperienza della guerra feudale orsiniana, oltretché, nel caso otrantino, e forse anche in

⁸⁷ La prammatica *Querula expositione* si legge col nr. 2 nel titolo *Ubi de delicto*, delle usuali raccolte. Naturalmente è ben possibile che dei *Gubernatores* si trovi indicazione in documentazione precedente, ma qui rileva il piano strategico della loro presenza in ogni provincia e, come nella vicenda salentina, la espresa attribuzione della giurisdizione di seconda istanza. Naturalmente ora trascurato, benché ne abbia trattato il profilo in generale, i concreti problemi di raccordo tra giurisdizioni, anche di grado superiore, introdotti dalla legge. Evito anche di affrontare la questione della natura collegiale della nuova Corte.

altri casi, dall'esperienza feudale di accentramento delle giurisdizioni territoriali. Possiamo anche notare che questa costruzione istituzionale, che opera nella vita concreta dei territori e dei popoli, passa subito alla trattatistica politica, poniamo al *De Principe* del Pontano e in altre sue opere⁸⁸, segnando anche la via maestra delle influenze e degli indotti. Così la decostruzione del potentato orsiniano, operato dalla restaurazione aragonese, mostra diversi profili di quel che teoricamente si definisce l'«esproprio» del potere feudale: poniamo, e l'ho detto, l'erezione *in capite a Rege* di diverse unità già suffeudali del Principato tarantino o della Contea leccese, e, certamente, la creazione di un ufficio regio provinciale di giurisdizione in sostituzione di quello feudale. In estrema sintesi si può dire che la monarchia aragonese, alla fine della sua stagione, ha raggiunto sul potere feudale due sostanziali affermazioni e sempre per via di giurisdizione: la apicalità del potere (con la istituzione del celebre Sacro Regio Consiglio a Napoli) e il (tentato) controllo delle province (con la istituzione del Sacro Regio Provincial Consiglio o prima Regia Udienza provinciale del Regno e poi delle altre). Perciò il Re avanza nelle province feudali, anche se la giurisdizione non è, in sé, sufficiente al loro controllo.

⁸⁸ Parrebbe riferirsi anche alla nuova istituzione luogotenenziale sorta alla morte di Orsini, ed alle sue prospettive future, l'esortazione rivolta al Principe: «bonis consilio et iustitiae cultoribus urbium aut provintiarum curam demandabis»: G. Pontano, *De principe*, ed. G.M. Cappelli (Roma 2003) § 56 p. 66: l'opera sembra composta, «nel 1464-1465» (pp. XXVII-XXVIII) e poi fors'anche rivista in seguito. In uno scritto di poco posteriore, il *De obedientia* (1470), il Pontano parla già di «praefectis provinciarum»: C. Finzi, *Re, baroni, popolo. La politica di Giovanni Pontano* (Rimini 2004) 16, 65-66, 91.

